numero			Bellinzona
1322	mm	1	20 marzo 2019 / 8.19

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 24 gennaio 2019 n. 8.19
Un caso di mala protezione dei nostri cittadini
Gestione delle multe di circolazione comminate all'estero a detentori di targhe ticinesi e responsabilità e ruolo dell'Amministrazione cantonale

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua sopra citata interrogazione concernente le multe comminate da un Stato estero a detentori di veicoli immatricolati in Svizzera che, in realtà, non hanno commesso alcuna infrazione. La descrizione della fattispecie è sostanzialmente corretta, prima di entrare però nel merito delle singole domande riteniamo sia opportuno precisare il vigente sistema per il rilascio delle targhe e la relativa base legale.

Per essere ammessi alla circolazione i veicoli a motore devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo (in seguito: targhe). Licenza e targhe sono rilasciate se il veicolo adempie i requisiti prescritti. Le targhe sono di proprietà dell'Autorità, il numero di targa assegnato resta riservato al detentore[1]. In caso di deposito delle targhe esse rimangono a disposizione del detentore per la durata di un anno. Diversi Cantoni fra cui il Ticino hanno introdotto la possibilità di prolungare, dietro pagamento di una tassa, il periodo di deposito. Alla scadenza del periodo di deposito il numero di targa viene "liberato" e può essere riassegnato a un nuovo detentore.

Nel caso esposto nell'interrogazione, l'Autorità ha applicato la prassi sopra citata: dal 1. luglio 2008 al 16 aprile 2013 le targhe erano assegnate al precedente detentore (colui che ha commesso le infrazioni), in data 16 aprile 2013 sono state depositate da quest'ultimo e l'11 luglio 2014 dette targhe sono state assegnate al nuovo detentore (colui che si è visto recapitare, erroneamente, le contravvenzioni).

In casi come quelli oggetto dell'interrogazione, l'Autorità di immatricolazione – previa attenta e opportuna verifica – rilascia una corrispondente dichiarazione con la quale certifica che, nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, la targa in questione era assegnata a un altro detentore; di riflesso che l'attuale detentore non è responsabile delle infrazioni contestate. Per quanto ci risulta il rilascio di questa dichiarazione permette, di regola, di risolvere senza ulteriori azioni il contenzioso.

Nel caso in oggetto l'autorità estera, malgrado abbia ricevuto da parte dell'interessato la documentazione attestante la reale situazione, non ha abbandonato la procedura e pertanto,

[1]Per semplicità di stesura si utilizza la forma maschile, sottintendendo ovviamente anche quella femminile.

oltre a rilasciare la dichiarazione citata al paragrafo precedente, l'Autorità di immatricolazione ha scritto direttamente all'Autorità estera (in italiano con traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in questione).

L'Autorità di immatricolazione del nostro Cantone è finora stata confrontata con 6-7 casi al mese (richieste di dichiarazione). La situazione non è infatti frequente perché di regola l'Autorità estera richiede i dati del detentore del veicolo con una certa celerità e di conseguenza, essendo trascorso un limitato lasso di tempo tra l'infrazione e l'accertamento dei dati, è poco probabile che le targhe siano state assegnate ad un altro detentore. Nel caso in oggetto, invece, è trascorso un importante lasso di tempo tra il momento in cui l'infrazione è stata commessa e il momento in cui l'Autorità estera ha trasmesso la multa.

Prima di rispondere alle singole domande, approfittiamo dell'occasione per segnalare l'esistenza di una fattispecie simile, in cui l'attuale detentore di una targa vede recapitarsi delle contravvenzioni le quali in questo caso non state commesse dal precedente detentore, bensì frutto della clonazione (contraffazione) della propria targa. In questo caso l'Autorità di immatricolazione rilascia al detentore una dichiarazione in cui si segnala che il numero di targa in oggetto è assegnato ad un altro veicolo e che di conseguenza con ogni probabilità si tratta di una targa falsificata.

1. **La responsabilità e proprietà di base delle targhe è del Cantone. Se tramite tale targa una persona si trova accusata di un'infrazione avvenuta in un momento in cui questa targa era assegnata a qualcun d'altro è veramente corretto che questa persona si debba sobbarcare lavoro, costi e penalità per dei fatti di cui era completamente estranea. Anzi nel caso specifico questa persona a sua insaputa senza alcuna colpa potrebbe perfino essere esposta a situazioni molto spiacevoli qualora si recasse nella nazione estera come ad esempio l'arresto o la confisca del proprio veicolo, cosa che poteva realmente capitare nel periodo settembre 2015-2018. È questa la protezione che fornisce il nostro Stato ai propri cittadini?**

La procedura di assegnazione delle targhe è definita dalla vigente prassi, è conosciuta dal detentore e, nel caso concreto, è stata correttamente applicata. Come spiegato in ingresso, in casi come questi l'Autorità è a disposizione dell'utente e fornisce le dovute attestazioni ufficiali affinché possa risolvere, il più velocemente ed efficacemente possibile, il contenzioso. A tal proposito segnaliamo che, proprio di recente, la procedura e il servizio sono stati ulteriormente migliorati con la messa a disposizione della citata dichiarazione nelle tre lingue nazionali e in inglese. Come già affermato in precedenza, di regola il rilascio di dette dichiarazioni permette al detentore di risolvere il contenzioso senza ulteriori azioni. In casi molto particolari come quello oggetto dell'atto parlamentare, l'Autorità è intervenuta direttamente con lo Stato in questione.

2. **È proprio corretto che sia compito della persona che si è vista assegnare dal Cantone una targa che può essere origine di procedimenti all'interno del paese o all'estero di cui è totalmente estranea di fare informazioni, che sono di competenza dei servizi cantonali, come il nome del detentore precedente della targa, a istanze estere?**

Quanto sollevato con la presente domanda non è corretto. Il detentore non deve comunicare direttamente i dati dell'effettivo detentore all'epoca dei fatti: esso si limita unicamente a trasmettere la dichiarazione citata in precedenza con la quale si attesta che egli non era detentore del veicolo nel momento in cui le infrazioni sono state commesse.

3. **Non sarebbe più corretto che in caso di tali tipi di denunce l'Amministrazione cantonale, quale responsabile delle assegnazioni delle targhe, si assuma direttamente il compito di prendere contatto con le istanze estere fornendo loro le informazioni corrette e complete così da evitare di gravare un proprio cittadino di compiti e costi e perfino del rischio di procedimenti giudiziari per**

fatti di cui non ha nessuna responsabilità, responsabilità che semmai sta primariamente al detentore precedente e secondariamente anche a chi assegna le targhe cioè il Cantone stesso?

Vedi risposta domanda n. 1.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 9 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Claudio Zali

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)